

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6110 del 02/12/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA Società Agricola SALVI VIVAI S.S. NEL COMUNE DI LAGOSANTO - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6312 del 02/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 22024/2021/AS/TC

Oggetto: DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali scarichi idrici ed impatto acustico, relativa all'attività localizzata nel Comune di Lagosanto, via Provinciale Boschetto n. 6, richiesta dalla Società Agricola Salvi Vivai S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 per l'attività di coltivazione prodotti da vivaio e frutticole

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 22/07/2021, la **Società Agricola Salvi Vivai S.S.** con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714, attraverso il proprio Legale Rappresentante Sig. Silvia Salvi, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'attività localizzata nel Comune di Lagosanto, via Provinciale Boschetto n. 6;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto al prot. n. 5370 del 22/07/2021 e trasmessa ad Arpae con nota datata 02.08.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 121076 del 03.08.2021);

l'impianto intende conseguire l'AUA per ottenere il seguente titolo abilitativo settoriale:

- scarichi idrici (acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ed acque reflue domestiche),

inoltre si allega alla suddetta istanza la valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

Il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE SAC Ferrara con nota datata 01.09.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 135015 del 01.09.2021) la richiesta di proroga di 60 gg della Società Agricola Salvi Vivai S.S. a presentare la documentazione integrativa richiesta tramite il SUAP da ArpaE SAC Ferrara e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE SAC Ferrara con nota datata 28.09.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 149629 del 29.09.2021) la documentazione integrativa, trasmessa dalla Società, contenente chiarimenti relativi agli scarichi idrici ed alla matrice emissioni, comunicando che si prevede la messa in opera di: n. 10 generatori di aria calda a metano a servizio delle serre, ognuno con potenza termica nominale pari a 119,9 kw; n. 3 caldaie per esterno a metano, ognuna con potenza termica nominale pari a 45 kw. Complessivamente la potenza termica nominale dei diversi impianti previsti risulta pari a 1294 kw;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE SAC Ferrara con nota datata 04.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 152440 del 04.10.2021) la documentazione integrativa volontaria, trasmessa dalla Società Agricola Salvi Vivai S.S. al SUAP in data 29.09.2021, contenente un relazione relativa alle emissioni con allegata una planimetria, nella quale si riportano i bruciatori a metano presenti nell'attività e quelli di progetto;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE SAC Ferrara con nota datata 07.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 155091 del 07.10.2021) l'ulteriore documentazione integrativa volontaria, trasmessa dalla Società Agricola Salvi Vivai S.S. al SUAP in data 06.10.2021, contenente le seguenti comunicazioni:

- sono presenti impianti di combustione, che sono classificabili come: impianti termici civili aventi potenza inferiore ai 3 MW, così come definiti dall'art. 282 del D.Lgs. 152/06, essendo utilizzati per il riscaldamento acqua, alloggi etc.;

- gli impianti di combustione previsti da progetto (n. 10 generatori di aria calda con potenza termica pari a 115,9 kw per il riscaldamento delle serre e n. 3 caldaie da esterno con potenza termica pari a 34,8 kw per il riscaldamento delle avanserre) sono classificabili come: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW (punto dd) Parte I dell'allegato IV – Impianti e attività in deroga: Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché trattasi di impianti tra loro indipendenti con potenza inferiore a 1 MW. Tali impianti non sono classificabili come un Medio Impianto di combustione in quanto, come specificato da apposita dichiarazione resa dal termotecnico, le emissioni da essi prodotte non sono convogliabili ad un solo punto di emissione.

ArpaE Servizio Territoriale con nota PG/2021/162686 del 21.10.2021 ha trasmesso la relazione tecnica riguardante gli scarichi di acque di prima pioggia, reflui industriali e assimilati ai domestici con le seguenti indicazioni:

- le acque reflue industriali e di prima pioggia devono confluire direttamente allo scarico finale senza subire diluizione;

- le seconde piogge dovranno essere allontanate senza mescolarsi alle prime piogge od altre acque reflue;

- per quanto riguarda la zona setacciatura dovrà essere installato un dissabbiatore come unico trattamento di questi reflui;

- ogni refluò dovr  essere dotato di un proprio pozzetto di ispezione e campionamento, che dovr  essere posizionato subito a monte dello scarico finale in corpo idrico ricettore, avere una sola entrata ed una sola uscita con le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 25.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 164204 del 25.10.2021) i seguenti Pareri/Nulla Osta del Settore 4 Urbanistica - Territorio: Parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche trattate da un impianto di fitodepurazione, espresso con nota prot. n. 8343 del 25.10.2021, e Nulla Osta condizionato relativo alla matrice rumore, espresso con nota prot. n. 8339 del 25.10.2021;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 22.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 179427 del 22.11.2021) le integrazioni presentate dalla Societ  Agricola Salvi Vivai S.S. in data 22/11/2021, riguardante alcune modifiche agli scarichi in conformit  a quanto indicato nella sopraccitata relazione tecnica di ArpaE Servizio territoriale, richieste tramite il SUAP da ArpaE SAC Ferrara con nota PG n. 168315 del 02.11.2021;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 23.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 180524 del 24.11.2021) le integrazioni volontarie presentate dalla Societ  Agricola Salvi Vivai S.S. in data 23/11/2021, riguardante l'elaborato grafico nel quale si evidenzia che gli scarichi derivante dal lavaggio mezzi agricoli ed acque di prima pioggia sono due scarichi distinti. Inoltre si comunica che lo scarico S3 verr  separato in due punti di scarico distinti uno relativo alle acque derivanti dal setaccio l'altro per lo scarico dell'avanserra;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 26.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 182659 del 26.11.2021) le integrazioni volontarie presentate dalla Societ  Agricola Salvi Vivai S.S. in data 25/11/2021, riguardante l'elaborato grafico con rappresentato un solo punto di scarico "S3" che convoglia i reflui sia dell'avanserra sia quelli della zona setaccio, come valutato dal Servizio Territoriale di ArpaE.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit  produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTE:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell’*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa MARINA MENGOLI;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società Agricola Salvi Vivai S.S. Codice Fiscale e P.IVA 01405510387 per l'attività di coltivazione prodotti da vivaio e frutticole, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della	Comune

	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua - ArpaE" con acclusa planimetrie di riferimento
 - "Allegato Acqua - Comune" con acclusa planimetrie di riferimento
 - "Allegato impatto acustico"
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da

parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.